

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 903

13 MAG. 2005

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DR.SSA ONNIS PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE-

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 944 del 29 aprile 2004 con la quale si approva il contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Carla Onnis per prestazioni sanitarie di Medicina Trasfusionale da prestarsi presso il Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia.
- PRESO ATTO** che la scadenza del contratto è prevista per il 17 maggio 2005.
- VISTA** la nota del 02 maggio 2005 protocollo 0982/05 del Responsabile del Centro Trasfusionale con la quale viene richiesta la proroga del contratto della dr.ssa Onnis.
- RITENUTO** di prorogare il contratto della dr.ssa Onnis, sino al 31 dicembre 2005, disponendo la contestuale revisione del compenso da quantificarsi in € 2333,33 lordo onnicomprensivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

- di disporre il rinnovo del contratto della dr.ssa Carla Onnis, per prestazioni sanitarie di Medicina Trasfusionale, per ulteriori mesi otto.
- di rideterminare il compenso mensile lordo onnicomprensivo in € 2333,33.
- di movimentare la spesa complessiva per l'intera prestazione in € 18666,66 sul codice economico 440900013 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.



DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Emilio Simeone".

DIR. AMM. \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

DIR. SAN. \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 903 del 13 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 12 MAG. 2005 al 27 MAG. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MC", written over a horizontal line.

destinatari:  
Servizio del personale  
Servizio bilancio  
Servizio affari generali

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA**  
CENTRO TRASFUSIONALE – PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"  
Tel 0781 6683450 – 0781 6683456

Prot. 0987/05

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

- 2 MAG. 2005

PROTOCOLLO  
ARRIVO

Al Sig. Direttore Generale  
Al Sig. Direttore Amministrativo  
- > Al Sig. Direttore Sanitario

**Oggetto:** rinnovo contratto d'opera del Sanitario Dr.ssa Carla Onnis.

Con la presente si richiede alla S.V. di voler prendere in esame la necessità di prorogare il contratto d'opera del Sanitario Dr.ssa Carla Onnis in forza al U. O. Medicina Trasfusionale P.O. Crobu.


Tale richiesta è supportata dalle motivazioni seguenti:

- la collaborazione di un Sanitario diviene indispensabile all'attuazione del progetto di assistenza D.H. dei pazienti talassemici del Distretto di Iglesias, che prevede l'impegno a tempo pieno di un sanitario del U. O. di Medicina Trasfusionale.
- in considerazione dei problemi di salute e conseguenti limitazioni funzionali contingenti del Sanitario Dr. Carta al U.O. Medicina Trasfusionale P.O. Sirai.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, nell'attesa si porgono distinti saluti.

Carbonia, li 02/05/05

Il Primario.



Dr. Gesuino Mulas

*Carla Onnis la vengo a prendere fino al 31.11.05*  
*(V)*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Onnis Medico specialista in allergologia e immunologia

L'anno duemilacinque il giorno            del mese di            nella sede della Azienda Unità Sanitaria  
Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Carla Onnis, cod. fisc. NNSCRL64S52B745M nata a Carbonia il 12/11/1964, residente in Cagliari via Tasso n.25, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n.        del        con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Onnis Carla Medico specialista in allergologia e immunologia con idoneo curriculum, per un periodo di mesi otto, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che la stessa dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Onnis Carla.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal            per la durata di mesi otto eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di medicina trasfusionale, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del responsabile di servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del Centro Trasfusionale del P.O. Sirai di Carbonia.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in otto mesi pari a € 18666,66 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4  
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART. 6  
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7  
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8  
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. 2161 del 20/09/2002 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista  
dr.ssa Carla Onnis

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)